



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**

**Direzione Generale - UFFICIO III**

**Riva di Biasio - Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA**

Prot. n. 3321/C7A

Venezia, 31 maggio 2005

AI DIRIGENTI DEI

CC.SS.AA.

**LORO SEDI**

**OGGETTO: D.D.G. 31.3.2005 – Aggiornamento e nuova inclusione graduatorie permanenti – RISPOSTA A QUESITI**

Nel corso dell'incontro con le SS.LL. e il personale addetto alla predisposizione delle graduatorie permanenti, tenutosi presso questa Direzione il 26 maggio u.s., sono state affrontate diverse problematiche inerenti, in particolare, la valutazione dei titoli dichiarati o prodotti dagli aspiranti.

La presente nota ha lo scopo di rendere omogenee in tutte le province le modalità di valutazione dei predetti titoli e riporta le decisioni assunte nel citato incontro.

Con riserva di comunicare eventuali diversi orientamenti che dovessero pervenire dal M.I.U.R., si invitano le SS.LL. ad uniformarsi a quanto contenuto nella presente circolare.

Si riportano in allegato i quesiti posti e le relative risposte.

Si comunica inoltre che è stato inoltrato al M.I.U.R. uno specifico quesito in merito alla documentazione dello stato di disoccupazione da parte degli aspiranti alla riserva prevista dalla legge 12.3.1999 n. 68 (invalidi e orfani) la cui risposta sarà immediatamente comunicata alle SS.LL.

IL DIRIGENTE

F.to Rita Marcomini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**

**Direzione Generale - AREA 3**

**Riva di Biasio - Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA**

D.D.G. 31.3.2005: AGGIORNAMENTO E NUOVA INCLUSIONE GRADUATORIE  
PERMANENTI AA.SS.2005/06 E 2006/07

### **RISPOSTA A QUESITI INERENTI LA VALUTAZIONE DEI TITOLI**

**1) Come devono essere valutati, in base alla nuova tabella approvata con legge n. 43/05, i Corsi di Perfezionamento? Ai sensi del punto C.11 (punti 3) oppure ai sensi del punto C.11-bis (punti 2)?**

I Corsi di Perfezionamento devono essere valutati

- ai sensi del punto C.11 (punti 3) qualora siano di durata almeno annuale (vedi C.M. prot. n.133 dell'8.2.2005) e si concludano con il titolo di Master Universitario, organizzati cioè ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.M. n. 270 del 22.10.2004 che testualmente recita: “...*Le Università possono attivare ... corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.*”
- Ai sensi del punto C11 bis (punti 2) qualora siano di durata almeno annuale ma non si concludano con il titolo di Master, organizzati cioè ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 10.3.82 n. 162.

Al fine di individuare chiaramente il tipo di corso di perfezionamento i CC.SS.AA. dovranno avere riguardo a quanto dichiarato dagli interessati ed, eventualmente, chiedere la produzione di idonea documentazione da cui si evinca in modo chiaro se trattasi o meno di corso di perfezionamento che si conclude con il titolo di Master.

**2) Come va valutata la coerenza dei titoli indicati ai punti C.11 e C.11-bis con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria?**

- Secondo quanto precisato dal M.I.U.R. con FAQ n. 12 del 23.6.04 “va verificata la stretta attinenza dei contenuti del corso, per la scuola secondaria e artistica, con gli insegnamenti indicati per ogni classe di concorso nel D.M. n. 39/98 e, per gli altri posti, con i vigenti programmi d'insegnamento”.
- Il punteggio va attribuito, oltre che alla graduatoria relativa alla specifica classe di concorso di scuola secondaria anche all'altra classe di concorso compresa negli ambiti disciplinari dall'1 al 6 di cui al D.M. n. 354 del 10.8.1998.
- Per gli altri ambiti disciplinari è necessario fare riferimento ai contenuti del corso e valutare quindi, caso per caso, la possibile attribuzione del punteggio all'altra /e classe di concorso compresa nell'ambito.
- Qualora il contenuto dei corsi non sia riferito ad una specifica materia ma sia di portata più ampia (es.: metodologia e didattica) il punteggio spetta in tutte le tipologie di graduatoria in cui l'aspirante ha titolo ad essere incluso (scuola secondaria, primaria, infanzia).

**3) I titoli già valutati per determinate classi di concorso comprese in ambiti disciplinari in occasione dell'aggiornamento e nuova inclusione nelle graduatorie permanenti relative all'a.s. 2004/05 possono, a domanda degli interessati, essere valutati per l'altra classe di concorso (es.: 30 punti SSIS –punto A.4 All.2)?**

No, in quanto l'art. 1, comma 8 del D.D.G. 31.3.05 prevede che "al punteggio già posseduto dai candidati si aggiunga quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 21.5.04 e a quelli già posseduti ma non presentati o dichiarati entro la medesima data".

Non è prevista pertanto una diversa valutazione dei titoli già valutati per l'a.s.2004/2005.

**4) E' valutabile, ai sensi del punto C.2 dell'All.1 e del punto C.3 dell'All.2 (per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso : punti 3) il superamento del Concorso di Religione Cattolica?**

Sì, con riferimento esclusivamente alle graduatorie relative allo specifico ruolo cui il concorso si riferisce (ruolo d'infanzia e primaria e ruolo scuola secondaria) .

**5) Sono valutabili, ai sensi della lettera C.1 dell'All.1 e della lettera C.2 dell'All.2 , come titoli di studio di livello pari o superiore, i Diplomi rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica?**

Poiché la laurea triennale, prevista dall'art. 3 del D.M. n. 509/99 ( cui sono equiparati i diplomi suindicati, ai sensi dell'art. 6, comma 3 – bis del D.L. 25.9.2002 convertito in legge n. 268 del 22.11.2002) non consente l'accesso agli insegnamenti per i quali è necessario il possesso della laurea almeno quadriennale, secondo il D.M. n. 39/98, i diplomi in questione

- non sono valutabili, come altro titolo, nell'ambito della scuola secondaria, nelle graduatorie relative alle classi di concorso della Tab.A per il cui accesso è richiesto il possesso della laurea;
- sono valutabili, sempre nell'ambito della scuola secondaria, limitatamente alle classi di concorso per cui è richiesto, come titolo di accesso, il Diploma di Conservatorio, di Accademia di BB.AA. o un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- sono valutabili per le classi di concorso delle Tabelle C e D;
- sono valutabili , nelle graduatorie relative alla scuola d'infanzia e primaria, solo nei confronti degli aspiranti inclusi in tali graduatorie per effetto del possesso del Diploma di scuola magistrale o equiparato (infanzia) o di maturità Magistrale o equiparato.

**6) E' valutabile come anno scolastico intero il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale, anche se inferiore a 180 giorni?**

Sì, ai sensi dell'art. 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (vedi anche nota n. 7 al punto E dell'Allegato A- tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di Circolo e Istituto annessa al D.M. n. 201 del 25.5.2000 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo).

**7) E' possibile valutare il servizio prestato durante l'anno aggiuntivo SSIS frequentato per il conseguimento di una ulteriore abilitazione ?**

Si, in quanto alle abilitazione conseguite a seguito di un corso SSIS di durata annuale non spettano i 30 punti(vedi C.M. prot. n. 691 del 10 maggio 2004).

**8) E' possibile valutare, come servizio non specifico, quello eventualmente prestato contemporaneamente alla frequenza del corso biennale SSIS?**

No, in quanto il servizio d'insegnamento prestato durante il biennio di durata legale del corso SSIS non è valutabile in nessun caso, né come servizio specifico né come servizio non specifico (vedi All. 2 , punto B.1-d).

**9) Possono essere inclusi nelle graduatorie di Strumento musicale gli aspiranti, privi del requisiti del servizio,in possesso di abilitazione all'insegnamento di Educazione Musicale, che alla data di entrata in vigore della legge 3.5.99 n. 124 erano inclusi negli elenchi prioritari previsti dal D.M. 113.2.96?**

Si, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera d) del D.D.G. 31.3.2005 che richiama l'art. 1, comma 2 – bis della legge 333/2001 e l'art. 1, comma 4 – bis della legge 143/04.